



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAVARO	LILIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROMANI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2228/09 depositato il 03/04/2009
- avverso la sentenza n° 472/05/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. GARZON ALESSANDRO - AVV. DE SIMONE CARMELA  
C/O STUDIO AVV. CALAMONERI  
VIA FUCINO N.6 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB030600710 I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2228/09

UDIENZA DEL

29/03/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

87/7/10

PRONUNCIATA IL:

29/3/10

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/4/10

Il Segretario

Cariello

1. La Società [redacted] propone appello notificato in data 11 marzo 2009 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 e depositato in data 3 aprile per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 472.5.07 pubblicata il 29 gennaio 2008.

2. La decisione impugnata ha rigettato il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. RCB 030600710, notificato il 16.12.2005, con il quale l'Ufficio delle Entrate di Roma 1, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Comando di Roma, in data 15.12.2004, ha provveduto a rettificare la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2004 relativamente all'Iva per l'anno 2003, imponendo il pagamento di € 81.810 a titolo di IVA, ed irrogando sanzioni per complessivi € 102.262,50.

2.1. Il primo giudice ha stabilito che doveva riconoscersi corretto l'operato dell'Ufficio per l'illegittima applicazione dell'IVA sull'ammontare complessivo di operazioni svolte quali i pedaggi per il passaggio attraverso il traforo del Fréjus, che sono imponibili al 50% per la tratta afferente il territorio italiano mentre sono esclusi per la tratta afferente il territorio francese.

3. La Società [redacted] sostiene, con l'appello, l'errata applicazione delle norme da parte del giudice di primo grado.

3.1. Fa presente che la vertenza riguarda l'imponibilità delle operazioni di transito Italia-Francia attraverso il traforo del Fréjus. La società ha rifatturato in regime di totale imponibilità Iva (aliquota ordinaria) le prestazioni di transito nel traforo ai propri clienti; simmetricamente, e nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 19 del Dpr 633/72, ha, quindi, provveduto all'integrale detrazione dell'Iva puntualmente addebitata in fattura da SITAF. Tale comportamento è stato considerato illegittimo dalla G.di F. e dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 1, che, a seguito di controllo, recuperava, in applicazione dell'art.7, lett. a) del DPR 633/72, l'importo di € 81.810,00 ritenendo che le operazioni relative ai pedaggi per il passaggio attraverso il Frejus andassero considerate imponibili al 50%.

3.2. Fa rilevare che, nelle more, la vicenda interpretativa circa la corretta applicazione dell'Iva alle operazioni di transito attraverso il Frejus è stata definitivamente chiarita nel senso che tali operazioni sono imponibili al 100% in ciascuno Stato da chi vende il servizio di transito (vedi Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 29/11/2004 nonché Risoluzione dell'Ag. Entrate n.67 del 1 giugno 2005.). Da tali decisioni non può che conseguire l'illegittimità dell'atto di accertamento che non richiede alcuna ulteriore argomentazione o prova da parte della società contribuente.

3.3. Fa presente che ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, è intervenuta la sent. n. 92/51/08 depositata il 17/2/09 dalla Sezione della Commissione Provinciale di Roma, la quale, per

20

la medesima fattispecie, per l'anno 2004, si è espressa a favore del contribuente [REDACTED] ritenendo esser venuto meno il presupposto stesso dell'avviso di accertamento impugnato in quanto lo stesso era unicamente fondato su di un'erronea applicazione della già citata norma di riferimento.

3.4. In via subordinata, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell'avviso di trattazione di udienza al procuratore costituito nonché al ricorrente.

Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. RCB 030600709,

In via subordinata chiede la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

4. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 contesta con le proprie controdeduzioni le argomentazioni della società.

4.1. Conferma la legittimità dell'operato dell'Ufficio in quanto l'avviso di accertamento per cui si controverte risulta emanato in conformità delle norme sul procedimento e in ossequio alle disposizioni di cui al DPR n. 633/1972.

4.2. Fa rilevare che la Risoluzione n. 67/E del 2005 prodotta al fine di giustificare la legittima detrazione dell'IVA relativa ai costi per il passaggio del traforo del Frejus non può applicarsi al caso concreto stante la diversità delle fattispecie in questione.

Chiede il rigetto dell'appello di parte, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

5. Con successiva memoria la società insiste su quanto già dedotto con particolare riferimento all'esatta applicazione dell'art.7, comma 4, lettera e) e 19 del Dpr 633/72 alla luce delle richiamate Decisione del Consiglio d'Europa e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

All'udienza odierna sono presenti le parti.

6. L'appello è meritevole di accoglimento.

6.1. Il Collegio osserva che il Consiglio dell'Unione europea con decisione 29/11/2004 ha autorizzato Italia e Francia a derogare all'art. 3 della direttiva 77/388/CEE, ed a considerare l'intera lunghezza di un senso di carreggiata all'interno dei tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione.

6.2. L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 67 dell'1 giugno 2005 ha stabilito che "in conformità, con quanto disposto dalla Decisione del Consiglio europeo del 7 dicembre 2004 n. 853\2004\10E i pedaggi relativi al transito del traforo del Fréjus sono soggetti ad IVA. per l'intero importo, nello Stato in cui inizia il transito, che coincide con quello in cui è avvenuta la vendita del biglietto e anche in caso di vendita di carnet o abbonamenti per compiere più viaggi in entrambi i sensi di marcia. In quest'ultimo caso l'aliquota applicabile sarà quella dello stato in cui è avvenuta la cessione....Resta impregiudicato il diritto degli autotrasportatori ad esercitare nel rispetto dei

principi di cui agli artt. 19 e ss. Del DPR 633\1972, il diritto alla detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalla società istante a fronte di carnet acquistati in Italia. ....La decisione del Consiglio è applicabile anche per il periodo anteriore alla sua emanazione dato che non reca disposizioni limitative dei diritti dei contribuenti tali da violare il principio di legittimo affidamento. Diversamente si avrebbe una doppia imposizione per quanto riguarda la percorrenza del tratto italiano tenuto conto che le autorità francesi hanno da tempo adottato un comportamento conforme alla tesi sostenuta.”

6.3. La Commissione ritiene non corretta l'interpretazione dell'Ufficio che ha fondato la rettifica unicamente sull'assunto che solo sul 50% di tali operazioni andasse applicata l'IVA ( e quindi detratta), mentre sul restante 50% non andava né applicata né detratta.

6.4. Pertanto il transito nel traforo del Fréjus deve essere assoggettato all'IVA per l'intero importo da parte della società italiana o francese che ha venduto i biglietti di sola andata e/o i carnet/abbonamenti di andata e ritorno.

Alla luce di tali considerazioni risulta illegittimo l'operato dell'Ufficio e conforme alle disposizioni in vigore quello della società.


Va pertanto accolto l'appello proposto.

7. Per la particolarità della fattispecie il Collegio ritiene sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese..

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione n. 7, accoglie l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 29 marzo 2010 in camera di consiglio.

IL RELATORE  


IL PRESIDENTE  
